



Presidente

[omissis]

p.c.

[omissis]

Fasc. n. 635/2022 (URCP 11/2022)

Oggetto

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di TPL. Richiesta di indicazione del soggetto aggregatore

Con riferimento alla nota acquisita al prot. Autorità n. 89559 del 14 dicembre 2021 il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 febbraio 2022, ha deliberato quanto segue.

[omissis] ha segnalato di non essere riuscita ad individuare un soggetto aggregatore disposto a prendersi carico dell'affidamento dell'appalto che ha per oggetto l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani ed extraurbani di competenza dell'ATO della Provincia, così come definiti nel piano triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta Regionale [omissis]. La ricerca di un soggetto terzo per affidare il suddetto appalto deriva dal divieto di cui all'articolo 27, comma 12-quater, del decreto legge n. 50/2017.

Preso atto che né [omissis] né [omissis] si sono resi disponibili ad espletare la gara in oggetto e considerato che appare difficile poter trovare un'altra amministrazione nella Regione [omissis] che possa farsi carico di tale affidamento, in quanto probabilmente caratterizzata da analoga situazione di conflitto di interesse, si rileva che la via maestra dovrebbe essere rappresentata dalla "sterilizzazione" degli effetti della partecipazione indiretta in [omissis]. Ciò potrebbe avvenire attraverso la dismissione della partecipazione, ovvero l'affidamento della stessa ad un trust in vista di una futura dismissione della partecipazione. Quest'ultima previsione appare rispondere alle finalità dell'articolo 27, comma 12-quater, D.L. n. 50/2017 e non appare confliggere con la normativa speciale delle società pubbliche, atteso che l'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016 prevede: "I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per

espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione." Non esistendo un vincolo normativo, occorre verificare la compatibilità della scelta con le regole previste dalla Statuto di [omissis] che potrebbero vietare l'accesso di un soggetto privato (il trustee) all'interno della compagine societaria. Senza contare che la dismissione dovrebbe riguardare le quote detenute da [omissis], società partecipata dalla Provincia di [omissis], che dal 2005 è affidataria, tramite il[omissis], di servizi su gomma regionali e provinciali.

Se tale strada non risulta percorribile in tempi idonei per l'espletamento della gara, l'unica alternativa appare rivolgersi al tavolo dei soggetti aggregatori. Sotto tale profilo, giova evidenziare che l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 demanda ad un apposito d.P.C.M. l'individuazione degli "ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" e dei criteri e delle modalità "per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 5".

Come è noto, la predetta norma è di fatto rimasta inattuata e ciò poiché il citato decreto non è mai stato adottato. In altri termini, dunque, non sarebbe presente un vincolo territoriale per l'operatività delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori, anche se la soluzione suggerita non appare di facile attuazione.

L'Autorità rappresenta che ha segnalato la problematica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e al Ministero dell'Economia e delle Finanze perché provvedano nell'ambito dei processi di riforma della normativa sul trasporto pubblico locale, del Codice degli appalti e dell'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti a trovare soluzioni ad una disposizione che rischia di produrre gli effetti evidenziati nella segnalazione e un impedimento alla effettiva realizzazione di tali misure finalizzate all'apertura concorrenziale dei mercati.

L'Autorità ringrazia per la collaborazione e resta disponibile per ogni approfondimento che si dovesse rendere necessario.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente